

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 luglio 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000**, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale - Parte II**, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle finanze

DECRETO 25 maggio 2001, n. 264.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recanti norme agevolative per le donazioni di opere librerie e dotazioni informatiche Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2001.

Sospensione dalla carica di consigliere regionale e vice presidente della regione Toscana, del sig. Carlo Melani ... Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 giugno 2001.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 9

DECRETO 3 luglio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a cento-cinquantasette giorni, per il giorno 10 luglio 2001 ... Pag. 12

Ministero della sanità

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in oftalmologia. Pag. 13

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in anestesia e rianimazione. Pag. 13

DECRETO 5 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 14

DECRETO 8 giugno 2001.

Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Pag. 15

DECRETO 13 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lysal». Pag. 17

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 5 marzo 2001.

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali. Pag. 17

DECRETO 28 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «Eucert S.r.l.», in Firenze al rilascio di certificazione CE relativo alle macchine, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE. Pag. 18

Ministero delle attività produttive

DECRETO 21 giugno 2001.

Rettificazioni all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2000, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Pag. 19

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 24 aprile 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari ed impianti a fune. Pag. 20

DECRETO 8 giugno 2001.

Colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali - Proroga dei termini previsti dal decreto 14 ottobre 1999. Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 maggio 2001.

Autorizzazione al laboratorio S.A.Mer. - Azienda speciale C.C.I.A.A., in Bari, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE. Pag. 22

DECRETO 9 maggio 2001.

Autorizzazione al laboratorio A.R.P.A.M. - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, in Macerata, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE. Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie. Pag. 23

DECRETO 8 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative. Pag. 24

DECRETO 11 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo culturale ricreativo», in Dovadola. Pag. 24

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, unità zona industriale S. Gregorio. (Decreto n. 29874). Pag. 25

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., unità di Roma. (Decreto n. 29875). Pag. 26

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per una unità lavorativa per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti dipendenti dalla S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., unità di Roma. (Decreto n. 29876). Pag. 26

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, unità di Comunanza. (Decreto n. 29877)..... Pag. 27

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C., unità di Modena. (Decreto n. 29888) Pag. 27

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. giocattoli Max, unità di Lanciano. (Decreto n. 29889)..... Pag. 28

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L. & A. Production, unità di Ferrara. (Decreto n. 29890)..... Pag. 29

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Litografia cartotecnica Egidi, unità di Martinsicuro. (Decreto n. 29891)..... Pag. 30

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forima, unità di Sezze. (Decreto n. 29892) Pag. 31

DECRETO 24 maggio 2001.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. (Decreto n. 29893) Pag. 31

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.A.L.I.S., unità di Sassari. (Decreto n. 29894)..... Pag. 32

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Site - Impianti telefonici ed elettrici, unità di Vazia. (Decreto n. 29895)..... Pag. 32

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 29896)..... Pag. 33

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fintel, unità di Ardea, Avellino, Cassino, Foggia, Marcianise e Potenza. (Decreto n. 29897). Pag. 33

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.I.S., unità di Sassari. (Decreto n. 29898)..... Pag. 34

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site - Impianti telefonici ed elettrici, unità di Vazia. (Decreto n. 29899)..... Pag. 34

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 29900)..... Pag. 35

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Margherita cooperativa sociale» a r.l., in Verona. Pag. 35

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l., in Roma Pag. 36

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia Mestre. Pag. 36

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna», in Torino Pag. 37

DECRETO 24 maggio 2001.

Annullamento del decreto ministeriale 9 gennaio 2001 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Palidoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Fiumicino Pag. 37

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», in Lenola Pag. 38

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa Prealpina - Soc. coop. a r.l.», in Polpet di Ponte nelle Alpi Pag. 38

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Il Ponte - Soc. coop. a r.l.», in San Giuliano Terme. Pag. 38

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Circolo culturale ricreativo cittadino» a responsabilità limitata, in Dovadola Pag. 39

DECRETO 7 giugno 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie Pag. 39

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Città di Kaulon» a r.l., in Caulonia Pag. 40

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 12 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., in Macerata Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Assetto finale del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e SGS Thomson Microelectronics S.r.l. (ora STMicroelectronics S.r.l.). (Deliberazione n. 35/2001) Pag. 41

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Revoca del finanziamento relativo al contratto di impresa stipulato in data 26 aprile 1990, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.). (Deliberazione n. 37/2001) .. Pag. 42

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Assegnazione risorse per progetti pilota di supporto alla promozione di occupazione e di impresa. (Deliberazione n. 51/2001) Pag. 43

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 361/87 - Strada di collegamento agglomerato Val Sinello con A14 e ss 16. (Deliberazione n. 59/2001) Pag. 44

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 5 giugno 2001.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 122/01) Pag. 45

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001.

Direttiva per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali. (Deliberazione n. 136/01) Pag. 46

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917 Pag. 48

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917 Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo Pag. 60

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. Pag. 60

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato ad Islamabad il 19 luglio 1997 Pag. 60

Presentazione di lettere credenziali di ambasciatori di vari Stati esteri al Presidente della Repubblica Pag. 60

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera salesiana S. Francesco di Sales, in Figline Valdarno Pag. 60

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 4 luglio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia ... Pag. 60

Ministero della sanità:

Comunicato di rettifica concernente: Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Gonal F follitropina alfa", decreto UAC/C n. 108/2000 . . . Pag. 61

Decisione della Commissione europea di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novonorm», rilasciata con procedura centralizzata Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Taktic 125» Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor» Pag. 62

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Madvak». Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampivete». Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Livacox T» Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale per uso umano «Saizen» Pag. 63

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti relativi alle concessioni minerarie «Barro». Pag. 63

Provvedimenti relativi alle concessioni minerarie «Cascina Borino» Pag. 63

Banca d'Italia:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Arezzo, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 63

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Arezzo. Pag. 64

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Industrial Insurance Ltd, Dublino 2, alla società Industriforsikring AS, Oslo, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995 di recepimento dell'art. 12 della direttiva n. 92/49/CEE. Pag. 64

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, relativamente ai contratti delle assicurazioni marittime, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi in Italia, dalla società Gjensidige Marine & Energy (GME) in Lysaker, alla società Gjensidige Forsikring (GM), in Lysaker, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995 Pag. 64

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Nationale Suisse - Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.a., in S. Donato Milanese Pag. 64

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176/L**DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 259.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali.

01G0304

DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 2001, n. 260.

Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del Governo per le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

01G0305

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 261.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento.

01G0306

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.

01G0307

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 263.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.

01G0308

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2001.

Sospensione dalla carica di consigliere regionale e vice presidente della regione Toscana, del sig. Carlo Melani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 9 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nei confronti del sig. Carlo Melani, consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale della Toscana;

Vista la comunicazione in data 13 marzo 2001, n. 4.50.10/4/208/GAB./01 del commissario del Governo nella regione Toscana;

Vista l'ordinanza emessa in data 28 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Firenze con la quale nei confronti del sig. Carlo Melani viene disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Carlo Melani è sospeso dalla carica di consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale, a decorrere dalla data del 9 marzo 2001 al 26 marzo 2001.

Roma, 6 giugno 2001

Il Presidente: AMATO

01A7429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2001.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai

sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2001-31 marzo 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2001-31 marzo 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2001-30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2001
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2001

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,68
	oltre 10 (5.164,57)	10,15
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,55
	oltre 10 (5.164,57)	7,42
FACTORING (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,33
	oltre 100 (51.645,69)	7,48
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,66
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 10 (5.164,57)	20,52
	oltre 10 (5.164,57)	15,95
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 (5.164,57)	18,70
	oltre 10 (5.164,57)	13,46
LEASING (7)	fino a 10 (5.164,57)	14,31
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	10,87
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	9,48
	oltre 100 (51.645,69)	7,60
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	22,61
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,73
	oltre 10 (5.164,57)	11,75
MUTUI (9)		6,56

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,51 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20.9.2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring», i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella, che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli

oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A7305

DECRETO 3 luglio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centocinquantesette giorni, per il giorno 10 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 2001 è di 118.624 miliardi di lire (pari a 61.264 milioni di euro);

Decreta:

Per il giorno 10 luglio 2001 è disposta l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali al portatore, di cui al proprio decreto del 6 dicembre 2000, n. 035164, con durata residua centocinquantesette giorni e con scadenza il 14 dicembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.